


Iter cronologico del caso di previdenza invalidità

(Informazioni per i datori di lavoro)

In caso di invalidità il primo e il secondo pilastro sono strettamente connessi. Le decisioni dell'Assicurazione federale per l'invalidità influiscono sulla previdenza professionale e dunque sull'eventuale obbligo di fornire prestazioni da parte di PUBLICA. Nel presente promemoria illustriamo il complesso iter cronologico in caso di invalidità.



Asse temporale in caso di rendita Al: i punti da 1 a 10 sono descritti di seguito.

(1) Quando e come viene effettuata la notifica a PUBLICA di un'incapacità totale o parziale al lavoro?

Il datore di lavoro notifica a PUBLICA i casi di incapacità totale o parziale al lavoro delle persone assicurate, al più presto dal 60° giorno (per la Cassa di previdenza Organizzazioni affiliate dal 30° giorno) e al più tardi dopo il 90° giorno dell'incapacità al lavoro (cfr. Service level agreement prestazioni generali; SLA prestazioni). Inoltre, comunica a PUBLICA ogni cambiamento concernente l'incapacità al lavoro.

Tali notifiche devono essere effettuate mediante il modulo Notifica di incapacità al lavoro disponibile su publica.ch

¹ È incapace al lavoro chi per via di un danno alla salute fisica, mentale o psichica non è più o è solo parzialmente in grado di esercitare la professione abituale. Di regola l'incapacità al lavoro è attestata da un medico.



(2) Come e dove è disciplinata la continuazione del pagamento dello stipendio o il versamento dell'indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro?

L'obbligo di continuazione del pagamento dello stipendio (eventualmente mediante assicurazione di indennità giornaliera) da parte del datore di lavoro all'insorgere di un'incapacità al lavoro è disciplinato dalla legge o da un contratto. In questo caso si applicano le disposizioni specifiche determinanti per il datore di lavoro in questione.

🟥 (3) Quando, dove e come si inoltra la richiesta all'assicurazione federale per l'invalidità (Al)?

Per evitare una riduzione delle prestazioni la richiesta deve essere inoltrata all'ufficio Al del Cantone di domicilio della persona assicurata al più tardi entro sei mesi dall'inizio dell'incapacità al lavoro di lunga durata o ripetuta. Possono presentare una richiesta Al la persona assicurata o il suo rappresentante legale nonché le autorità o i terzi che sostengono regolarmente o si occupano costantemente della persona assicurata.

Per ulteriori informazioni sulla richiesta contattate l'ufficio Al competente del Cantone di domicilio della persona assicurata: ahv-iv.ch (rubrica «Contatti» > «Avete domande sull'assicurazione per l'invalidità» o «Uffici AI»)

(4) Che cos'è il preavviso dell'Al?

Ricevuta la richiesta, l'ufficio Al verifica se sono adempiute le condizioni che danno diritto alle prestazioni Al. Il diritto alla rendita Al sussiste, se dopo l'esecuzione degli eventuali provvedimenti di integrazione è accertato che la persona assicurata ha avuto un'incapacità al lavoro almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalida almeno al 40%.²

Eseguiti gli accertamenti necessari, l'ufficio Al invia alla persona assicurata e alle assicurazioni interessate un preavviso in cui comunica la sua decisione in merito all'eventuale concessione del diritto alla rendita Al alla persona assicurata.

🟥 (5) A che cosa serva il termine di consultazione di 30 giorni nella procedura di preavviso dell'Al?

Con il preavviso sono concessi 30 giorni di tempo alla persona assicurata e alle assicurazioni interessate per pronunciarsi sulla decisione prevista. La procedura di consultazione è gratuita.

Se non vengono sollevate obiezioni contro il preavviso, l'ufficio Al (oppure su incarico di quest'ultimo la cassa di compensazione competente) emana una decisione.

Se invece sono sollevate obiezioni, bisogna tenerne debito conto nella giustificazione della decisione.

(6) Che cosa verifica PUBLICA nell'ambito del preavviso Al?

Nel caso in cui il preavviso dell'ufficio Al abbia ripercussioni sull'obbligo di fornire prestazioni di PUBLICA, quest'ultima verifica se il preavviso è conforme alle disposizioni legali. PUBLICA controlla in particolare l'inizio del periodo di attesa, il grado di invalidità e l'osservanza dell'obbligo di ridurre il danno (integrazione medica e professionale) da parte della persona assicurata. Una verifica oggettiva da parte di PUBLICA è possibile unicamente se la persona assicurata adempie il proprio obbligo di collaborare. Ove opportuno, PUBLICA solleva obiezione contro il preavviso.

è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno per motivi di salute che perdura dopo aver sottoposto la persona assicurata alle cure e alle misure di integrazione ragionevolmente esigibili.



(7/8) Che cosa contiene la decisione dell'Al?

Al termine della procedura di preavviso, l'Al emana una decisione. Nella decisione è riportato l'eventuale diritto alla rendita della persona assicurata nonché, se del caso, definito l'ammontare e l'inizio. Se viene concessa una rendita, la cassa di compensazione competente ne calcola l'importo ed esamina le richieste di compensazione delle assicurazioni sociali coinvolte e dei terzi che hanno effettuato anticipi nonché le richieste di versamento di terzi o autorità. In seguito, versa le prestazioni.

Se sono state sollevate obiezioni contro il preavviso, bisogna tenerne conto nella giustificazione della decisione.

Analogamente al preavviso, anche la decisione è comunicata alla persona assicurata e alle parti coinvolte nella procedura.

(9) A che cosa serve il termine di ricorso di 30 giorni secondo la decisione Al?

Contro la decisione dell'AI, la persona assicurata e le parti coinvolte nella procedura possono inoltrare ricorso per iscritto entro 30 giorni dalla notifica al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Contro la sentenza del Tribunale cantonale può essere interposto ricorso presso il Tribunale federale.

La procedura di ricorso è soggetta a spese.

Se non viene sollevato alcun ricorso, la decisione passa in giudicato dopo la scadenza del termine di ricorso.

(10) Come viene effettuata la richiesta di prestazioni di invalidità di PUBLICA?

Il datore di lavoro e la persona assicurata compilano debitamente il modulo «Richiesta di prestazioni di invalidità» e lo inoltrano sottoscritto unitamente ai documenti necessari a PUBLICA. Si prega di non inoltrare i documenti fino a quando la documentazione non è completa. La notifica della data di cessazione della continuazione del pagamento dello stipendio è sufficiente come preavviso. Nello specifico rivestono particolare rilevanza la durata e la fine del versamento dello stipendio (compreso l'obbligo di continuazione del pagamento dello stipendio), l'ammontare dell'assegno per figli, nonché ulteriori informazioni su un'eventuale prosecuzione (parziale) dell'occupazione. Il modulo «Richiesta di prestazioni di invalidità» è disponibile nel sito publica.ch

Informazioni sulla compilazione del modulo:

In caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di invalidità parziale, lo stipendio, gli assegni di custodia (assegni per figli) e il grado di occupazione di PUBLICA devono essere comunicati correttamente, affinché un eventuale sovraindennizzo possa essere calcolato correttamente. Dati inesatti possono comportare risultati errati, ossia pagamenti di rendite troppo elevati o troppo bassi. Le medesime considerazioni si applicano anche alle persone con un grado di invalidità Al di almeno il 70% che non sono più assicurate nella previdenza professionale, ma con un basso grado di occupazione.

Chi ha diritto alle prestazioni di invalidità di PUBLICA?

Il diritto alle prestazioni di invalidità di PUBLICA presuppone una decisione passata in giudicato dell'Al con concessione di una rendita. Inoltre, il diritto sussiste soltanto se la persona assicurata era affiliata a PUBLICA nel momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità. Il pagamento della rendita inizia soltanto dopo la conclusione di tutti gli accertamenti necessari e al più presto dopo la cessazione del diritto della persona assicurata alla continuazione del pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro.

Le rendite vengono versate al più tardi entro il 10 del mese sul conto corrente bancario o postale dell'avente diritto a una rendita.



	Nota bene:	l'elaborazione	della richiesta	di prestazioni	di invalidità richiede	un po' di tempo.
--	------------	----------------	-----------------	----------------	------------------------	------------------

In caso di domande rivolgetevi agli specialisti in materia di invalidità di PUBLICA al numero +41 58 485 23 95 o via e-mail <u>iv@publica.ch</u>.